

17.1

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Vitali](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «prevalentemente» con le seguenti: «ove necessario anche».

17.2

[Rossomando](#), [Mirabelli](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo.».

17.3

[Rossomando](#), [Mirabelli](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio.».

17.4

[Rossomando](#), [Mirabelli](#)

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per colmare le vacanze dell'organico di magistrati amministrativi e garantire l'espletamento rapido delle procedure concorsuali per la copertura di posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale, il concorso è bandito dal Presidente del Consiglio di Stato e gestito dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Il concorso è bandito nel mese di gennaio di ciascun anno in relazione ai posti già vacanti e a quelli che si prevede si renderanno vacanti entro il 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso". Dal presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-ter. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la giustizia amministrativa nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, il Presidente del Consiglio di Stato indice, entro il 31 gennaio 2022, uno o più concorsi per l'assunzione di referendari di tribunale amministrativo regionale e di consiglieri di Stato, per la quota concorsuale, occorrenti per la copertura di tutti i posti previsti in organico alla data del 30 giugno 2021.

7-quater. Al fine di un più rapido svolgimento dei concorsi di cui al comma 7-ter, la presentazione delle domande da parte dei candidati avverrà esclusivamente tramite l'utilizzo di una piattaforma telematica, messa a disposizione dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

7-quinquies. Per tutti i concorsi per referendario di Tribunale amministrativo regionale da indire entro il 31 gennaio 2022, o già indetti alla data del 3 maggio 2021 e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato già pubblicato il calendario delle prove scritte, le prove scritte sono ridotte a tre, con esclusione del tema teorico di «scienza delle finanze e diritto finanziario.

7-sexies. Il presidente della commissione di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 può stabilire, con proprio provvedimento, che le riunioni della stessa commissione siano tenute con modalità telematica. Il presidente della commissione è in ogni caso responsabile del celere svolgimento di tutte le attività di competenza della commissione; al momento dell'insediamento il presidente della commissione stabilisce, con proprio provvedimento, un programma di svolgimento dei lavori che, in ogni caso, dalla deliberazione delle date di svolgimento delle prove fino alla formazione della graduatoria definitiva non può superare i dodici mesi. Il programma è comunicato al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, che esercita la vigilanza sullo svolgimento dei lavori.

7-*octies*. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2022 e fino al 2026, il Consiglio dei Ministri delibera la nomina di tutti i consiglieri di Stato di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sulla base dei relativi posti non coperti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.«.

17.100

I RELATORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di assicurare la completa, tempestiva e razionale attuazione del PNRR presso tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con specifico riguardo alla relativa digitalizzazione e alla massimizzazione dello smaltimento dell'arretrato di cui al presente comma, nonché al fine di garantire continuativamente al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa la composizione più adeguata, all'articolo 7, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, le parole: "nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico", nonché le parole:"in relazione all'adozione di tali misure", sono soppresse.».

17.200

I RELATORI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1 recante il codice del processo amministrativo:

1) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione)

1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'Ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvo eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare una ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, con ordinanza il collegio fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata.»;

2) all'articolo 73, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposta solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.»;

3) all'articolo 79, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria.»;

4) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.»;

5) all'articolo 82, comma 1, la parola «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

6) all'articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo.»;

b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione:

1) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «ricorso straordinario», sono aggiunte le seguenti: «, nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze»;

2) dopo l'articolo 13-*ter*, è inserito il seguente:

«Art. 13 -*quater*.

(Trattazione da remoto)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4-*bis*, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell'udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendono personalmente e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano a trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.»;

3) all'articolo 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si dà atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.».